

Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Nell'autotrasporto merci “essenziale la corretta gestione documentale per evitare contenziosi”

Nicola Capuzzo · Sunday, May 31st, 2026

Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione sono intervenute su nodi centrali del trasporto internazionale di merci su strada e offrono indicazioni operative importanti per vettori, committenti, spedizionieri e assicuratori.

Le decisioni — Cass. civ. n. 5052/2026 e n. 12091/2026 — riguardano l'applicazione della Convenzione Cmr, il principale riferimento normativo per i trasporti internazionali su gomma, e chiariscono aspetti spesso decisivi nei contenziosi: limite risarcitorio, prova della colpa grave, caricamento, stivaggio e valore delle riserve nella lettera di vettura.

“La Cassazione conferma che l'applicazione della Cmr richiede attenzione estrema nella gestione concreta del trasporto e della documentazione” ha osservato l'avvocato Andrea Giardini dello Studio legale Zunarelli. “Non basta richiamare genericamente la Convenzione: procedure interne, controlli e clausole contrattuali devono essere costruiti con precisione”.

La prima ordinanza nasce dallo smarrimento di un collo di prodotti elettronici durante una spedizione internazionale. La Corte chiarisce che, per superare il limite risarcitorio previsto dalla Cmr, non basta che il vettore non sappia spiegare come sia avvenuta la perdita. Serve invece un accertamento concreto della colpa grave, ad esempio valutando circostanze di tempo e luogo, valore della merce, eventuali anomalie nelle soste, carenze di vigilanza o procedure di sicurezza insufficienti.

“La decisione ridimensiona un orientamento molto severo a danno dei vettori, emerso negli ultimi anni” ha spiegato Giardini. “Ma evidenzia anche quanto sia importante, per le imprese di trasporto, poter dimostrare la correttezza delle proprie procedure interne”.

La seconda ordinanza riguarda invece il ribaltamento di due travi metalliche durante un trasporto dalla Francia all'Italia, con danni al semirimorchio del vettore. In questo caso la Cassazione precisa che una clausola generica sul caricamento e stivaggio della merce “a cura del mittente” non estende automaticamente la responsabilità di quest'ultimo anche ai danni subiti dal mezzo.

“È un passaggio rilevante per gli operatori” ha sottolineato Giardini. “Le clausole contrattuali devono distinguere chiaramente il danno alla merce da quello eventualmente arrecato al veicolo,

alle attrezzature o a terzi”.

Centrale anche il tema delle riserve nella lettera di vettura Cmr. Se il vettore rileva anomalie evidenti nell’imballaggio, nel caricamento o nello stivaggio, deve formularle in modo specifico, motivato e formalmente accettato dal mittente. In caso contrario, eventuali contestazioni successive rischiano di perdere efficacia.

Le due pronunce rappresentano quindi un richiamo alla necessità di rafforzare modulistica, controlli e tracciabilità delle spedizioni. “In un mercato caratterizzato da carichi sempre più complessi e merci ad alto valore — ha concluso Giardini — la corretta gestione documentale diventa essenziale per prevenire contenziosi e responsabilità”.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

**SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER
ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI**

This entry was posted on Sunday, May 31st, 2026 at 8:00 am and is filed under [Spedizioni](#)
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.